

OGGETTO: *USI CIVICI - Comune di Farnese (Viterbo)* - Reintegra di n° 8 quote di terreno di demanio collettivo, a favore del Comune, illegittimamente occupati dalle ditte BILLI Giuseppe - BERSAGLIA Antonio - DI CARLI Pietro - GIANCHETTI Corrado - PIOLI Nazarena.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SUPROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

PRESO ATTO che

- In data 17 marzo 2008 il perito demaniale Luigi Ranucci ha depositato una relazione di perizia riguardante proposte di reintegra di n° 10 quote di terreno appartenenti al demanio civico del Comune di Farnese, tenute in possesso da differenti soggetti privati.

- Detta relazione di perizia conteneva le descrizioni delle quote oggetto di accertamento e di possesso, con la constatazione della inesistenza di migliorie agrarie, su tutte le quote interessate, in contrasto, quindi, con i requisiti di cui alle disposizioni dell'art. 9 della legge 16/06/1927 n° 1766;

- che le quote di terreno interessate venivano individuate con i n° 51-52-57-58-59-60-61-62-63, tutte ricadenti in località "I Roggi" e catastalmente facenti parte della particella 51 del Foglio n° 3, del Comune di Farnese ed con la n° 10, in località "Pianetto", catastalmente facente parte delle particelle 45 e 89 del Foglio n° 3, del Comune di Ischia di Castro;

- Tali atti istruttori sono stati inviati per la pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune a termine dell'art. 15 del R.D. n. 332/1928, con nota della direzione Regionale Agricoltura n° 85703 del 9/06/2008, e pubblicati dal 27/06/2008 al 27/07/2008, come da relata di pubblicazione riportata in calce alle proposte di reintegra di che trattasi.

- Di tale pubblicazione se ne è dato avviso agli interessati, procedendo a consegnare regolare biglietto di notifica sia agli originari assegnatari di dette quote, sia quelli risultanti iscritti a ruolo, sia ai conduttori dei terreni stessi, nonché alla popolazione utente a mezzo di un bando pubblico a firma del Sindaco del Comune di Farnese.

- Che ad eccezione delle ditte Lieti Antonio ed Alfonsi Nicolino, per i quali è stato adottato un separato atto amministrativo di reintegra demaniale, le rimanenti ditte non proponevano, ai sensi dell' ex art. 30, comma 2, del R.d. 26/02/1928 n° 332, alcuna opposizione alle proposte di reintegra riportate nella perizia Ranucci Luigi, ;

VISTA la relazione prodotta dal perito demaniale, al riguardo delle illegittime occupazioni da parte dei soggetti interessati al presente provvedimento, nonché accertata la mancanza di requisiti idonei per l'ottenimento di eventuali proposte di legittimazione;

PRESO ATTO che tutte le ditte di che trattasi non hanno prodotto, pur avendone diritto, ricorso alle proposte di reintegra demaniale, né hanno richiesto la legittimazione dei terreni stessi e pertanto occorre adottare un procedimento di reintegra demaniale nei loro confronti, per la restituzione di tutte le terre a favore del Comune;

CONSIDERATO pertanto che sussistono tutti i requisiti di legge per adottare un provvedimento di reintegra demaniale a favore del Comune di Farnese, titolare dei diritti, ai sensi e per gli effetti del 3° comma, dell'art. 9 della L. n° 1766 del 16/06/1927 – art. 29 del R.D. 26/02/1928 n° 332, riconosciuto, anche il rilevante interesse pubblico connesso alla riappropriazione dei fondi per una più corretta e funzionale gestione degli stessi;

RITENUTO che le spese istruttorie e peritali vanno poste a carico ditte occupatrici, e che, nella fattispecie, non si ritiene di determinare l'importo dei frutti non percetti, stante l'accertata richiesta di riscossione da parte del Comune dei canoni annui arretrati;

VISTO, altresì, l'art. 33 della L. 16/06/1927 n° 1766;

DETERMINA

Per quanto in premessa riportato :

1. Il Comune di Farnese è reintegrato nel possesso dei terreni ricadenti all'interno delle particelle n. 51 del foglio n. 3, per una superficie complessiva di Ha 7.02.50, del medesimo comune, ed all'interno delle particelle n. 89 e 45 del foglio n. 13, della superficie di Ha 0.92.00, del Comune di Ischia di Castro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della Legge 16/06/1927 n° 1766 e dell'art. 29 del R.D. 26/02/1928 n° 332, come meglio in appresso riportato:

N.	DITTA	LOC. tà	N° QUOTA	SUPERFICE
1	BILLI GIUSEPPE nato a Farnese il 9/07/1926, ivi res.te, Via G. Battisti , 34	IROGGI	58	0.96.50
2	BILLI GIUSEPPE nato a Farnese il 9/07/1926, ivi res.te, Via G. Battisti , 34	IROGGI	59	1.06.00
3	BILLI GIUSEPPE nato a Farnese il 9/07/1926, ivi res.te, Via G. Battisti , 34	IROGGI	60	1.06.00
4	BERSAGLIA ANTONIO nato a Castro, Via Falcone n° 13/b res.te in Ischia di	PIANETTO	10	0.92.00
5	DI CARLI PIETRO n. Farnese il 21/05/1958, ivi res. te in Via Circonvallazione n. 73	IROGGI	61	1.04.00
6	DI CARLI PIETRO n. Farnese il 21/05/1958, ivi res. te in Via Circonvallazione n. 73	IROGGI	62	1.04.00
7	GIANCHETTI CORRADO nato a Farnese il 9/09/1953, ivi res.te, Via Casone snc;	IROGGI	52	0.82.00
8	PIOLINAZARENA nata a	IROGGI	63	1.04.00

2. Le ditte come sopra identificate debbono restituire al Comune di Farnese i terreni come sopra individuati, illegittimamente posseduti, entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento.
3. Di richiedere, al Comando della Polizia Municipale del Comune di Farnese, ai sensi dell'art. 33 della L. 16/06/1927 n° 1766, di prestare l'assistenza necessaria per la notifica del presente provvedimento alle ditte sopra meglio individuate ed al Sindaco del Comune di Farnese, tenendo conto che, in caso di inottemperanza del termine di cui sopra, dovrà altresì eseguire la riconsegna del terreno e l'allontanamento degli occupatori abusivi, con verbale che sarà trasmesso al Comune ed alla Direzione Regionale Agricoltura.
4. L'area in questione, per la sua utilizzazione, resta soggetta alle ulteriori eventuali autorizzazioni o vincoli di legge ivi compresi, art. 1-ter, 1-quinquies della L. 431/85 e Testo Unico D.lg. 490/99
5. che le spese istruttorie e peritali vanno poste a carico ditte occupatrici, e che, nella fattispecie, non si ritiene di determinare l'importo dei frutti non percetti, stante l'accertata richiesta di riscossione da parte del Comune dei canoni annui arretrati;
6. Il Comune di Farnese dovrà curare, nei modi e termini previsti dalla vigente normativa e secondo le direttive delle citate circolari dell'Agenzia del Territorio, le procedure di registrazione e trascrizione del presente atto presso gli uffici competenti.

Avverso questo atto potrà essere presentato ricorso al competente TAR, oppure ricorso al Capo dello Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, presso il quale sarà inviato.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dr. Guido Magrini